



Servizio Bilancio



Documento n. 2 - 2025

Nota di lettura al
disegno di legge n. 496

Norme in materia di domini collettivi

XVIII Legislatura – 9 aprile 2025



Il Servizio redige documenti sui disegni di legge assegnati per l'esame alla Commissione Bilancio e su quelli ad essa trasmessi dalle Commissioni di merito per il parere sulla copertura finanziaria, sui documenti di finanza pubblica trasmessi all'Assemblea e sulle tematiche aventi rilievo finanziario, oggetto di discussione o di indagini conoscitive da parte degli organi dell'Assemblea.

Servizio Bilancio

I documenti possono essere richiesti alla segreteria del Servizio:
tel. 091 705 4884 - mail: serviziobilancio@ars.sicilia.it

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea regionale siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea regionale siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

INDICE

PREMESSA	3
EVOLUZIONE NORMATIVA STATALE	3
QUADRO COSTITUZIONALE DELLE COMPETENZE	5
ARTICOLATO	6

ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO

Disegno di legge	n. 496
Titolo	Norme in materia di domini collettivi
Iniziativa	Parlamentare
Commissione di merito	III
Relazione tecnica	SI

PREMESSA

Il disegno di legge di iniziativa parlamentare n. 496 recante "Norme in materia di domini collettivi", in esame presso la Commissione Bilancio, per il parere ai sensi dell'articolo 65, comma 7, del Regolamento interno dell'ARS, disciplina principalmente sotto il profilo organizzativo e ordinamentale, la materia dei "domini collettivi" in conformità alle previsioni di cui alla legge 20 novembre 2017, n. 168.

EVOLUZIONE NORMATIVA STATALE

Gli usi civici, intesi quali diritti di godimento spettanti ad una comunità su beni demaniali o privati, affondano le loro origini nel diritto medievale e feudale rimandando alla tradizione meridionale dei "demani collettivi".

Nel corso del tempo si sono succeduti diversi interventi normativi volti alla disciplina e alla sistematizzazione dell'istituto in parola, con l'intento di perseguire finalità anche molto diverse tra loro.

Nel sistema delineato dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno) si disciplinarono contestualmente le situazioni riguardanti gli usi civici in senso stretto (quali diritti di godimento *in re aliena* su beni appartenenti a privati) e i c.d. "domini collettivi", gravanti su terre che non fossero in proprietà privata, spettanti agli abitanti di un Comune o di una sua frazione ovvero derivanti da liquidazione di usi civici su terre private o, da ultimo, possedute da Comuni, università o associazioni agrarie (diritti di "promiscuo godimento"). In prospettiva liquidatoria o di trasformazione della proprietà collettiva in proprietà privata o pubblica, la legge si proponeva il miglioramento dei fondi produttivi e la trasformazione dell'assetto proprietario in piccole proprietà contadine.

Nel quadro di disciplina delineato dalla legge del 1927 in parola un ruolo centrale è affidato al Commissario per la liquidazione degli usi civici al quale, tra l'altro, spettava procedere alla liquidazione degli usi civici, nonché di dirimere eventuali controversie su esistenza, estensione e natura dei diritti collettivi, con decisioni di natura giurisdizionale reclamabili dinanzi alla Corte di appello di Roma e, successivamente in Sicilia, alla Corte d'Appello di Palermo in forza della competenza attribuita a quest'ultima con norme di attuazione dello Statuto di cui al D.lgs. 2 marzo 1948, n. 141. Dalla normativa in parola emergeva chiaramente che sottrarre i beni in questione al loro particolare regime giuridico di indisponibilità, consistente nella inalienabilità, imprescrittibilità ed inusucapibilità, era possibile solo alle condizioni e con le procedure ivi previste.

La legge 8 agosto 1985, n. 431 (c.d. legge Galasso), ha sottoposto i beni di uso civico a vincolo paesaggistico, riconoscendone la rilevanza anche sotto il profilo ambientale, secondo una linea poi confermata nel Codice dei beni culturali e del paesaggio (artt. 135 e soprattutto 142, comma 1, lett. h, del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42).

Tale scelta normativa, che si allontana dalla iniziale tendenza del legislatore del 1927 favorevole alla "liquidazione" degli usi civici, **ha trovato consacrazione nella più recente legge n. 168 del 2017**, che ha introdotto nell'ordinamento la nuova figura dei «domini collettivi», senza eliminare la tradizionale categoria degli «usi civici», né abrogare la disciplina del 1927. La nuova disciplina nazionale guarda, infatti, al «dominio collettivo» come situazione da preservare.

Tanto si evince dall'interpretazione datane dalla Corte costituzionale **nella sentenza n. 228 del 2021** che ha chiarito come *"dalla nuova legge - e già per effetto della nuova terminologia nella denominazione dell'istituto - emerge con evidenza il netto cambiamento di prospettiva con cui l'ordinamento statale ha provveduto alla regolamentazione della materia. Infatti, se la disciplina contenuta nella legge n. 1766 del 1927 era ispirata ad una chiara finalità liquidatoria, che trovava fondamento nella posizione di disfavore con cui il legislatore dell'epoca valutava l'uso promiscuo delle risorse fondiari e nell'esigenza di trasformare la proprietà collettiva in proprietà individuale, nel quadro del controllo sull'indirizzo delle attività produttive proprio del carattere dirigistico dell'ordinamento corporativo, al contrario la disciplina contenuta nella legge n. 168 del 2017, pur senza abrogare la precedente normativa, risulta orientata alla prevalente esigenza di salvaguardare le numerose forme, molteplici e diverse nelle varie aree territoriali, in cui si realizzano modalità di godimento congiunto e riservato di un bene fondiario da parte dei membri di una comunità, sul presupposto che esse sono funzionali non soltanto alla realizzazione di un interesse privato dei partecipanti, ma anche di interessi superindividuali di carattere generale, connessi con*

la salvaguardia dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico e culturale del Paese".

QUADRO COSTITUZIONALE DELLE COMPETENZE

Sul piano del riparto delle competenze legislative, occorre rammentare che la Regione Siciliana, ai sensi dell'articolo **14, lett. c) dello Statuto speciale è titolare di potestà legislativa esclusiva in materia di "usi civici"**. Ciò nondimeno, la legislazione regionale intervenuta negli anni, in linea di massima, si è sempre inserita entro la cornice normativa generale posta dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno).

Gli interventi del legislatore regionale si sono concentrati, in modo particolare, sull'applicazione, con modifiche, nell'ambito della Regione Siciliana **dell'Istituto della legittimazione previsto dall'articolo 9 della legge statale in parola**. In questo senso, si veda l'articolo **26 rubricato "Nuove norme in tema di legittimazioni di terre comunali di uso civico"** della legge regionale **27/ aprile 1999, n. 10** e, un po' più recentemente, l'articolo **1 della legge regionale 3 marzo 2009, n. 1**.

Il legislatore regionale si è anche interessato ai profili di disciplina relativi al **compenso per la liquidazione degli usi civici su terre private**, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 28, dettando una normativa in parte diversa da quella prevista dalla legge n. 1766 del 1927 e stabilendo che gli articoli 5, 6 e 7, della legge n. 1766 del 1927 non trovassero applicazione in Sicilia.

Ciò detto, più in generale, per quel che attiene al riparto di competenze tra Stato e Regioni, anche speciali in tale materia, il giudice delle leggi, a fronte di leggi regionali che intendevano introdurre discipline che, in deroga a quanto prevista dalla legge del 1927, intendevano incidere sui diritti dei condomini di usi civici ha rammentato **come l'individuazione della natura pubblica o privata dei beni appartiene alla materia «ordinamento civile»** e che L'art. 66 del d.P.R. n. 616 del 1977, che ha trasferito alle Regioni soltanto le funzioni amministrative in materia di usi civici, non ha mai consentito alla Regione – e non consente oggi, nel mutato contesto del Titolo V della Parte II della Costituzione – di invadere, con norma legislativa, la disciplina dei diritti, estinguendoli, modificandoli o alienandoli (sentenza n. 113 del 2018).

Allo stesso tempo, il giudice delle leggi ha ricondotto la disciplina dei vincoli paesaggistici gravanti su usi civici prevista dal legislatore nazionale alla materia della tutela dell'ambiente e del paesaggio affermando che *"che "la sovrapposizione fra tutela del paesaggio e tutela dell'ambiente si riflette in uno specifico interesse unitario della comunità nazionale alla conservazione degli usi civici, in quanto e nella misura in cui concorrono a determinare la forma del territorio su cui si esercitano, intesa quale*

prodotto di ‘una integrazione tra uomo e ambiente naturale’” (sentenza n. 46 del 1995)» (sentenza n. 210 del 2014)”, sicché vi sono per la Corte “aspetti di indefettibile sovrapposizione funzionale e strutturale tra la tutela paesistico-ambientale e quella dominicale dei beni di uso civico” (sentenza n. 113 del 2018).

La Corte, ha pertanto chiarito che la disciplina degli usi civici e dei domini collettivi chiama in causa, **insieme, le competenze esclusive della legislazione statale in materia di «tutela dell’ambiente» e «dell’ecosistema» (art. 117, secondo comma, lett. s, Cost.) e di «ordinamento civile» (art. 117, secondo comma, lett. l, Cost.), secondo quanto confermato con la sent. n. 236 del 2022.** Di conseguenza, per il giudice delle leggi, la determinazione del regime giuridico dei beni immobili è riconducibile alla materia dell’ordinamento civile, per cui un bene gravato da uso civico non può essere oggetto di sclassificazione al di fuori delle ipotesi tassative previste dal legislatore statale.

Ciò detto, si rassegnano sotto il profilo finanziario, le seguenti considerazioni in ordine al **DDL 496** all’esame della Commissione bilancio e finanze per il prescritto parere.

ARTICOLATO

L’articolo 3 prevede l’istituzione di un “Tavolo di coordinamento regionale” sui domini collettivi con il compito di formulare proposte e pareri in materia di domini collettivi, in particolare in merito alle modalità per la realizzazione dell’inventario generale degli usi civici della Sicilia.

Il comma 4 prevede che i componenti del tavolo di coordinamento svolgono le funzioni a titolo gratuito.

Si osserva che la gratuità dell’incarico per i componenti del tavolo tecnico non esclude, di per sé, l’esistenza di eventuali nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale che possono discendere da eventuali rimborsi di spese sostenute per la partecipazione ai lavori del suddetto tavolo tecnico, sicché andrebbe chiarito se sono previsti o meno rimborsi di tal genere. Inoltre, sempre al fine di escludere l’onerosità della norma, sarebbe opportuno che la disposizione specificasse di quali beni di carattere strumentale già esistenti si avvarrà il tavolo tecnico per lo svolgimento delle proprie funzioni consultive e propositive.

L'articolo 5 disciplina "l'Ufficio di supporto al Commissario per la liquidazione degli usi civici della Sicilia".

Il comma 1 prevede che l'Ufficio in questione sia equiparato agli uffici speciali alle dipendenze della Presidenza della Regione costituiti ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge regionale n. 10 del 2000.

Il comma 2 prevede che "I responsabili dell'Ufficio di supporto e della struttura intermedia sono nominati dall'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, previa intesa con il Commissario per la liquidazione degli usi civici della Sicilia, tra i dirigenti appartenenti al ruolo unico dei dirigenti dell'Amministrazione regionale in possesso di comprovata competenza in materia di usi civici" così assegnando alla struttura in parola un numero **indefinito** di dirigenti della regione.

Il comma 3 prevede, invece, l'assegnazione alla struttura di supporto in parola di 10 unità di personale del comparto non dirigenziale dell'Amministrazione regionale o degli enti regionali vigilati.

Il comma 4 prevede che al predetto personale regionale di cui al comma 3 si applichino le previsioni di cui al comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale n. 10 del 2000, ossia che vengano loro riconosciute "le misure di speciali indennità di presenza, correlate alle prestazioni lavorative, pomeridiane, notturne e festive, in ragione delle qualifiche di appartenenza ed è individuato il personale che, in ragione delle effettive esigenze, rende le predette prestazioni lavorative".

Il comma 5 prevede che Il Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale e la Ragioneria generale della Regione, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, pongono in essere gli atti consequenziali per assicurare il regolare funzionamento dell'Ufficio.

Si osserva che il tenore della norma, che opera l'equiparazione dell'Ufficio di supporto al Commissario liquidatore ad un Ufficio speciale, con le correlate indennità previste dalla legge regionale n. 10 del 2000 per il personale ivi assegnato, suggerisce la presenza di ulteriori e maggiori oneri per il bilancio regionale che necessitano di idonea quantificazione e copertura. Tra l'altro, trattandosi di spesa per il personale, quindi di carattere obbligatorio, occorre che la copertura riguardi tutti gli anni di cui si compone il bilancio pluriennale e che si

provveda, altresì a quantificare l'onere a regime, secondo quanto richiesto dall'art. 38 del D.lgs. n. 118 del 2011.

Anche la circostanza che il comma 5 prevede tra le amministrazioni chiamate ad adottare gli atti consequenziali la Ragioneria generale pare un indice dell'esistenza di profili onerosi discendenti dalla disposizione *de qua*.

L'articolo 6 disciplina la Gestione e valorizzazione dei domini collettivi

Il comma 1 prevede che "la Regione promuove la costituzione di enti esponenziali delle collettività titolari dei domini collettivi, comunque denominati".

Il comma 3 prevede che gli enti esponenziali sono dotati di personalità giuridica di diritto privato, nonché di autonomia per mezzo dei loro statuti e regolamenti, come del resto previsto già dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 168 del 2017, Detti statuti, però, ai sensi della norma in esame *"sono soggetti ad approvazione da parte dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea sulla base di criteri e modalità definiti con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e della pesca mediterranea su proposta del Commissario per gli usi civili"*.

Si segnala, rimandando al Servizio Studi ogni ulteriore considerazione, che nel merito la norma in questione limita l'autonomia statutaria riconosciuta a detti enti esponenziali dalla normativa statale nella misura in cui subordina gli statuti e i regolamenti degli enti in questione all'approvazione di un decreto assessoriale che individua, altresì, criteri e modalità della loro stessa approvazione.

Si osserva che detti aspetti di disciplina potrebbero rientrare nella materia "ordinamento civile" nella misura in cui attengono, nell'ambito del riconoscimento della natura giuridica privatistica di detti enti esponenziali, già disposta dal legislatore statale, ai profili della loro autonomia statutaria già riconosciuti, senza che intervenga alcuna forma di approvazione o assenso da parte di autorità pubbliche, dal medesimo legislatore nazionale.

Quanto ai vincoli che discendono per il legislatore regionale speciale dalle previsioni della legge n. 168 del 2017 appena richiamati, si rammenta, che l'articolo 2, comma 2, della legge in parola, ha previsto quale clausola di salvaguardia che **"I principi della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome**

di Trento e di Bolzano in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione”.

Il comma 4 attribuisce al decreto dell’Assessore competente il compito di istituire un apposito registro ove iscrivere gli enti esponenziali delle collettività titolari dei domini collettivi.

Si osserva, con riferimento al comma 1, che pur trattandosi di attività promozionale, questa, secondo l’orientamento espresso dal giudice delle leggi, può comportare in via ipotetica un’attività di carattere oneroso da parte della Regione che, pertanto, necessita di essere quantificata e coperta, salvo che la relazione tecnica, predisposta dal dipartimento competente, non dimostri che l’attività promozionale in parola possa essere svolta con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Sul punto la Corte costituzionale ha più volte affermato che “la mancata considerazione degli oneri vale a rendere la legge costituzionalmente illegittima per mancanza di copertura **non soltanto per spese obbligatorie, ma anche se si tratta di oneri solo “ipotetici”,** in quanto l’art. 81 Cost. «impone che, ogniquale volta si introduca una previsione legislativa che possa, anche solo in via ipotetica, determinare nuove spese, occorr[e] sempre indicare i mezzi per farvi fronte» (ex multis, sentenze n. 155 del 2022, n. 163 del 2020 e n. 307 del 2013). La copertura di nuove spese, inoltre, «deve essere credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, in equilibrato rapporto con la spesa che si intende effettuare in esercizi futuri» (sentenze n. 307 del 2013 e n. 131 del 2012; in senso analogo, sentenza n. 183 del 2016). A tali indicazioni non sfuggono le norme regionali, poiché «il legislatore regionale non può sottrarsi a quella fondamentale esigenza di chiarezza e solidità del bilancio cui l’art. 81 Cost. si ispira» (così la sentenza n. 307 del 2013; più di recente, sentenze n. 187 del 2022 e n. 244 del 2020)” (sentenza n. 64 del 2023).

Si osserva, allo stesso modo, che l’istituzione del registro regionale di cui al comma 4 rappresenta un’attività onerosa rispetto alla quale la relazione tecnica predisposta dal dipartimento competente deve dimostrare che possa essere svolta con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L’articolo 8, come anche si evince dalla rubrica, attribuisce *“funzioni ai comuni”*.

Il comma 1 pone in capo ai comuni un'attività di promozione di forme di stabile collaborazione tecnica e operativa fra gli enti esponenziali e con i comuni stessi, al fine di ridurre gli oneri gestionali.

Il comma 2 prevede che in mancanza della costituzione degli enti esponenziali, siano i comuni a gestire i domini collettivi tramite un'amministrazione separata.

I commi 3 e 4 pongono a carico dei comuni una serie di oneri informativi e di segnalazione.

Le disposizioni in esame sono tutte di carattere oneroso nella misura in cui attribuiscono funzioni ai comuni nei cui territori insistono domini collettivi. Spetta alla relazione tecnica chiarire se dette funzioni siano già esercitate dai comuni o se, trattandosi di nuove funzioni come pure parrebbe dalla norma, queste possano essere esercitate dagli enti locali nel cui territorio insistano domini collettivi, con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili per i bilanci comunali in questione. Fermo restando che, qualora si tratti dell'attribuzione di funzioni ulteriori non esercitabili dai comuni interessati con le risorse disponibili, la loro attribuzione da parte della legge regionale dovrà accompagnarsi all'assegnazione delle risorse necessarie per il loro esercizio, pena la violazione del comma 4 dell'articolo 119 della Costituzione che impone il parallelismo tra funzioni esercitate e risorse disponibili in relazione ai bilanci di tutti gli enti territoriali che compongono la Repubblica.

Per quanto rileva principalmente in questa sede di esame - e segnatamente la corretta quantificazione degli oneri e la verifica del rispetto del principio della copertura finanziaria qualora una legge regionale intervenga sull'ordinamento di altre amministrazioni - si ritiene utile rammentare che l'articolo 19, comma 2, della legge 196 del 2009 - "Legge di contabilità e finanza pubblica", così prevede: *"ai sensi dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a indicare la copertura finanziaria alle leggi che prevedano nuovi o maggiori oneri a carico della loro finanza e della finanza di altre amministrazioni pubbliche anche attraverso il conferimento di nuove funzioni o la disciplina delle funzioni ad esse attribuite"*.

La stessa norma richiama anche le metodologie di copertura disciplinate all'articolo 17 della predetta legge ed individua la relazione tecnica come strumento essenziale a corredo dei disegni di legge per dimostrare le conseguenze finanziarie dei provvedimenti legislativi e l'eventuale neutralità finanziaria. Da ultimo la Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per la Regione Lazio, nella sua deliberazione n.

102/2024/RQ pubblicata il 17 settembre 2024 e riguardante proprio la relazione sulla tecnica di quantificazione degli oneri e copertura finanziaria delle leggi di spesa dell'anno 2023 della Regione Lazio, ha precisato che l'assenza di indicazioni nella relazione tecnica o nella norma della quantificazione e copertura degli oneri o di neutralità finanziaria nel caso di leggi con oneri a carico del settore pubblico, deriva "....dall'erroneo presupposto secondo cui la legislazione regionale non dovrebbe quantificare gli oneri, né provvedere alla loro copertura, quando questi ricadono sul bilancio di altra Amministrazione pubblica, in violazione dell'art. 19, della legge n.196/2009 di contabilità e finanza pubblica, espressamente applicabile anche alla legislazione regionale." Sul punto si rammenta in ogni caso che la Corte costituzionale ha chiarito che anche le autonomie speciali sono tenute a indicare la copertura finanziaria delle leggi regionali che prevedono nuovi o maggiori oneri a carico della loro finanza e della finanza di altre amministrazioni pubbliche, in conformità all'art. 81 Cost. (ex multis sentenza n. 255 del 2022).

Il tema delle leggi con oneri a carico dei bilanci degli enti del settore pubblico è stato affrontato in diverse occasioni dal giudice costituzionale anche con riferimento al rispetto dell'articolo 119, quarto comma, della Costituzione e cioè per la questione della mancata corrispondenza tra le funzioni attribuite agli enti territoriali e l'assegnazione di risorse adeguate (sentenza n. 137 del 2018, sentenza n. 155 del 2020, sentenza n. 135 del 2020 e da ultimo sentenza n. 73 del 2023). Sul punto la Corte costituzionale ha ritenuto non conforme alla Costituzione la mancata previsione legislativa della riassegnazione delle risorse necessarie alle Regioni e agli enti locali, nell'ambito di una legge che prevedeva il subentro nell'esercizio di funzioni trasferite da parte dello Stato ad enti locali e province, affermando che ciò comporta un'inevitabile compressione delle scelte di spesa relative alle funzioni preesistenti, ponendosi, altresì in contrasto con il principio di corrispondenza tra funzioni e risorse (sentenza n. 137 del 2018).

La stessa Corte ha peraltro anche chiarito che l'autonomia finanziaria costituzionalmente garantita agli enti territoriali non comporta una rigida garanzia quantitativa e che le risorse disponibili possono sì subire modifiche, anche in diminuzione, ma che comunque non devono rendere "difficile, o addirittura impossibile, lo svolgimento delle funzioni attribuite" (sentenza n. 155 del 2020).

L'articolo 9 disciplina le misure di sostegno a favore degli enti esponenziali.

Il comma 1 prevede che L'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea **con proprio decreto** regola la concessione di risorse finanziarie agli enti esponenziali per far fronte alle loro spese di funzionamento.

Il comma 2 prevede che La Regione promuove misure di sostegno e di valorizzazione dei domini collettivi nell'ambito dei processi di programmazione delle risorse extraregionali.

Si osserva che il comma 1, rinviando al decreto assessoriale per la disciplina della concessione di risorse finanziarie agli enti esponenziali, salvo che non si riferisca alla mera regolamentazione delle procedure e delle modalità per accedere da parte di detti enti a risorse eventualmente stanziati in futuro dal legislatore (ma tanto non si evince dal tenore strettamente letterale della disposizione), presenta profili ugualmente onerosi, cui si accompagna l'obbligo di rinvenire le risorse per farvi fronte, che non vengono meno per il solo rinvio ad un atto di normazione secondaria.

Si osserva, altresì, che il comma 2 facendo riferimento ad attività di sostegno e valorizzazione da parte della Regione può comportare, in via ipotetica, un'attività di carattere oneroso da parte della Regione che, pertanto, necessita di essere quantificata e coperta, salvo che la relazione tecnica, predisposta dal dipartimento competente, non dimostri che l'attività promozionale in parola possa essere svolta con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.